

Sentenza: n. 405 del 7 Dicembre 2006

Materia: tutela dei beni culturali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige; artt. 3 co.1 e 9 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 14 legge 23 luglio 2004, n. 4 (disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006) ed art. 12 legge 20 giugno 2005, n. 4 (modifiche alle leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni) della Provincia autonoma di Bolzano

Esito: illegittimità dell'articolo 14 co.2 legge provincia Bolzano n. 4/2004; infondatezza delle questioni relative all'articolo 14 co. 1 legge provincia Bolzano n. 4/2004 e articolo 12 legge provincia Bolzano n. 4/2005

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La sentenza in oggetto decide due distinti ricorsi che, riguardando la stessa materia e questioni sostanzialmente coincidenti, vengono riuniti dalla Corte.

Con il primo ricorso, il Governo censura l'articolo 14 della legge n. 4/2004 della Provincia autonoma di Bolzano. Il comma 1 dell'impugnata disposizione stabilisce che per gli immobili soggetti a tutela artistico storica e facenti parte di un maso chiuso, il diritto di prelazione (previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio) non si applica in caso di trasferimento della proprietà a seguito di successione aziendale entro il quarto grado di parentela; il comma 2, stabilisce altresì che, in tale ipotesi, non trova applicazione l'obbligo di denuncia di trasferimento (previsto dal medesimo Codice).

Il secondo ricorso ha ad oggetto l'articolo 12 della legge provinciale n. 4/2005 che sostituisce la norma sopra richiamata ed introduce una disciplina parzialmente diversa. Tale nuova disposizione esclude, infatti, il diritto di prelazione in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela (invece del quarto).

I motivi di impugnazione sono sostanzialmente i medesimi. In primo luogo si assume il contrasto con le disposizioni statutarie del Trentino Alto Adige che attribuiscono alle Province autonome la competenza, tra le altre, in materia di tutela e conservazione dei beni culturali e di ordinamento dei masi chiusi, sempre però "in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica".

Viene inoltre censurato il contrasto con l'articolo 6 del DPR 690/1973 (norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) che stabilisce esplicitamente modalità e termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e delle province autonome. A ciò consegue secondo il Governo, da un lato, la violazione dell'articolo 9 Cost. in quanto gli istituti della prelazione e dell'obbligo di denuncia per i beni soggetti a vincolo culturale costituiscono "connotato tipico e punto finale della conservazione, tutela e fruizione di tali beni, prevista dall'ordinamento nazionale"; dall'altro lato, la violazione dell'articolo 3 Cost. in quanto l'esclusione degli istituti suddetti non sarebbe giustificata in relazione agli obiettivi perseguiti dal legislatore provinciale.

La Provincia di Bolzano difende la legittimità delle norme oggetto di giudizio rilevando che, in base allo Statuto, essa ha - in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare nonché di ordinamento dei masi chiusi - una competenza esclusiva. Poiché le nuove norme costituzionali, introdotte con la modifica del titolo V, risultano limitative dell'autonomia provinciale (come prevista dallo Statuto e dalle norme di attuazione) le stesse non devono avere applicazione (ex art. 10 L.Cost. 3/2001).

Ai fini della decisione la Corte, richiamandosi ai propri precedenti in materia, da un lato, conferma che l'istituto del maso chiuso presenta caratteristiche del tutto peculiari (come quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare) che giustificano una particolare tutela dello stesso e l'attribuzione di un potere normativo ampio alle province autonome, talora incidente anche sul diritto privato e sulla giurisdizione (materie di competenza esclusiva dello Stato). Dall'altro lato, precisa tuttavia che la possibilità, per il legislatore provinciale, di derogare alle norme generali è consentita solo se funzionale alla conservazione dell'istituto del maso chiuso nelle sue essenziali finalità e specificità.

Sulla base di questo parametro la Corte procede al vaglio di costituzionalità delle norme impugnate riconoscendo la legittimità delle stesse nella parte in cui escludono l'applicabilità del diritto di prelazione per i beni facenti parte di maso chiuso che siano soggetti a tutela artistico - storica. Ciò in quanto, tali norme appaiono finalizzate alla tutela dell'indivisibilità del maso e soprattutto a mantenerne la connessione con la compagine familiare. Le norme risultano quindi rispondenti al parametro che giustifica la deroga alla disciplina generale.

Sempre in applicazione del parametro sopra richiamato, viene invece ritenuto costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 4/2004. Infatti, l'obbligo di denuncia del trasferimento di proprietà degli immobili soggetti a vincolo culturale non ha soltanto la funzione di consentire all'amministrazione l'esercizio del diritto di prelazione ad essa spettante (cosicché nei casi in cui la prelazione è esclusa, verrebbe meno la *ratio* della denuncia).

La denuncia di trasferimento ha, secondo la Corte, la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, in modo da consentire agli organi competenti di esercitare sugli stessi la necessaria tutela, che ben può esplicarsi in attività diverse dalla prelazione. L'eliminazione della denuncia, prevista dal legislatore provinciale, non appare inoltre funzionale al regime del maso chiuso e non giustifica quindi deroghe alla disciplina generale in materia di beni soggetti a tutela artistico storica.